



IL SINALLAGMA

Dott. Nicolò Zampaolo

Appunti dalla lezione dell'11 dicembre 2020

1. Introduzione.

Il termine sinallagma è, ed è stato, usato in molti contesti.

Il Grande Dizionario della Lingua Italiana, edito dalla UTET, afferma che esso è “il legame di reciprocità o interdipendenza che, nei contratti con prestazioni corrispettive, sussiste fra la prestazione che ciascuna parte contraente deve alla controparte” (reperibile all'url http://www.gdli.it/pdf_viewer/Scripts/pdf.js/web/viewer.asp?file=/PDF/GDLI19/GDLI_19_ocr_50.pdf&parola=sinallagma).

C'è chi, poi, la definisce come “*un gran parolone, ma non vano, infatti ha un significato molto preciso e rilevante*” per cui “*questa parola mette in luce un equilibrio di interessi naturale e curioso: la mia prestazione trova la sua causa nella tua prestazione. Il sinallagmatico resta quindi ciò che è caratterizzato da reciprocità: ad esempio, non sono sinallagmatici un testamento, un comodato, una donazione; invece lo sono compravendita e locazione.*” (da <https://unaparolaalgiorno.it/significato/sinallagmatico>).

2. Definizione giuridica.

Ma attualmente cosa si intende, nel diritto italiano, per sinallagma?

Sia che lo si intenda da un punto di vista metaforica, sia da un punto di vista più squisitamente giuridico, il sinallagma descrive quel rapporto di interdipendenza tra le due parti contraenti: un legame reciproco che trova espressione nel comportamento concordato, inscritto nello stesso patto firmato.

Ci aiuteremo con una definizione ricavata dal manuale di diritto civile Torrente-Schlessinger:¹

Il sinallagma è il nesso di reciprocità: è tale nesso che spiega la comune sorte delle prestazioni corrispettive, nel senso che tendono a realizzare uno scambio di prestazioni.

Del resto, “si definisce sinallagma proprio siffatto legame reciproco, che sorge tra prestazione e controprestazione e che rende, con la sua forza, le obbligazioni interdipendenti e non meramente

¹ Il prof. Schlesinger, eminente giurista e civilista, ci ha lasciati qualche mese fa' a causa - così sembrerebbe - della malattia che sta imperversando nel mondo.

coesistenti” (da <https://www.filodiritto.com/equilibrio-e-squilibrio-economico-e-normativo-nel-contratto-con-particolare-riferimento-alle-clausole-vessatorie>).

Un esempio? Se la prestazione a carico di una parte è illecita o fin dall'origine impossibile - cioè appartiene al mondo di ciò che non può essere fisicamente o giuridicamente compiuto - ne risulta invalidato l'intero contratto. Questo è detto sinallagma genetico ed è come se fosse invalidato il DNA del contratto stesso sin dalla nascita.

Se invece non viene adempiuta o diventa impossibile una prestazione non è più dovuta neppure la controprestazione (sinallagma funzionale).

Occorre però fare un passo indietro e approfondire il significato storico della parola.

Francesco Crispi, nell'ambito di una fitta corrispondenza con Mazzini, rispondeva a questi ben consapevole dei limiti esistenti nella costruzione di un'unità nazionale e tuttavia fedele al Re e alla propria idea di **Italia “una et indivisibile”**.

Crispi, monarchico convinto, difendeva con forza tratta tale idea di fronte alle critiche dell'avversario repubblicano e diceva che essa costituiva un **“impegno sinallagmatico”** (cfr. Scritti e discorsi politici di Francesco Crispi (1849-1890), Roma, Unione Cooperative Editrice, 1890, come citato in Sinallagma, massimedalpascato.it, all'url <https://massimedalpascato.it/sinallagma-s-m/>).

Non solo. L'allora Presidente del Consiglio scriveva così, nel 1888, all'ambasciatore di Francia: *“Giovà considerare inoltre che un **atto sinallagmatico** nel quale si desse alla Francia un **corrispettivo** per ottenere il di lei riconoscimento dei nostri diritti a Massaua non sarebbe dignitoso per i due Paesi, se **concessioni reciproche fossero necessarie** non potrebbero essere l'effetto di una sola convenzione né avvenire contemporaneamente”* (reperibile all'url

<http://www.farnesina.ipzs.it/series/SECONDA%20SERIE/volumi/VOLUME%20XXII/full>).

Non si guardi al contenuto del testo, ma si noti l'utilizzo del termine sinallagma insieme all'impiego di *“corrispettivo”* e *“concessioni reciproche”*.

Infatti, il patriota di Ribera era laureato in giurisprudenza a Palermo. Probabilmente dando seguito dei suoi studi giuridici, utilizzava questo termine per descrivere un patto in cui entrambe le parti coinvolte - in questo caso monarchici e repubblicano - debbano rispettare un comportamento ben preciso, pena la rottura del patto stesso, cioè la neonata Italia.

Etimologicamente, il termine deriva dal corrispondente latino synallagma, che ha a sua volta origine dal greco antico συνάλλαγμα, cioè “contratto”. Il quale è il sostantivo del verbo συναλλάσσω “contrarre, stipulare”, che è composto dalla particella σύν, che significa “con” e ἀλλάσσω, che significa “ricevere o dare in cambio (qualcosa)”.

I primi usi del termine risalgono addirittura al libro V dell'*Etica nicomachea*, in cui Aristotele lo indicò come un rapporto patrimoniale contraddistinto geneticamente, da uno squilibrio che solo la giustizia “correttiva” può equilibrare, in cui è presente la visione aristotelica della giustizia umana che corregge l'equilibrio dei rapporti fra le parti.

Del resto, secondo Carlo Pelloso, *“Aristotele, nel libro V dell'Etica a Nicomaco, descrive il synallagma come un rapporto patrimoniale sempre contraddistinto, geneticamente, da uno squilibrio ora convenzionale, ora non frutto*

di accordo, nonché come oggetto precipuo di operatività della cd. giustizia correttiva”, come approfondito nel suo contributo “Giustizia correttiva e rapporti sinallagmatici tra dottrina etica e declinazioni positive” (http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2016/contributi/2016_Contributi_Pelloso.pdf).

Un uso parzialmente diverso del termine lo si trova nella Retorica, dove prevale il senso di relazione convenzionale tra privati.

Successivamente, nel diritto romano il termine venne definito esattamente nei Digesta giustiniani, in cui i giuristi Labeone e Aristone, disquisendo di obbligazioni e contratti tra due parti, affermarono: “*Per esempio: ti ho dato una cosa perché tu me ne dia un'altra, ti ho dato perché tu faccia: questo è un συνάλλαγμα, e ne nasce obbligazione civile.*”

Il **concetto teorico** di “contratto bilaterale”, di *do ut des* insito in ogni contratto, ogni sinallagma tra due parti, venne sepolto per lungo tempo e ripreso in età contemporanea - risorgimentale solo dai pandettisti **tedeschi**.

Il sinallagma nei rapporti di lavoro con le p.a.

È interessante approfondire la penetrazione del concetto di sinallagma per quanto riguarda i contratti di lavoro per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni o, più semplicemente, dello stato. In realtà, storicamente nei contratti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, se di essi si poteva parlare già in tempi antichi, il sinallagma, quale reciprocità dei rapporti - cioè a fronte di un compenso io compio qualche altra prestazione - non è mai stato preso in considerazione e non esisteva. A Roma, le magistrature repubblicane erano cariche onorarie gratuite.

Anche le altre cariche create durante il principato erano compensate con un *salarium* che proveniva dal tesoretto privato del principe, e non certo dal fisco.

Persino nel Novecento, non è che non si volesse retribuire le prestazioni di lavoro dei dipendenti pubblici: quel che succedeva, piuttosto, era che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione al dipendente non costituiva oggetto di un diritto soggettivo in relazione di corrispettività con il diritto del creditore di lavoro alla prestazione lavorativa.

Essa aveva funzione e natura alimentare, come mezzo di sussistenza concesso dall'amministrazione al dipendente. Era una gentile concessione dello stato al pubblico dipendente.

Perciò, nel rapporto di pubblico impiego la prestazione lavorativa e la corresponsione di un compenso potevano coesistere, ma senza interdipendere (v. Barbiero, *Il sinallagma nei contratti di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni*, reperibile all'url <https://www.aidlass.it/wp-content/uploads/2018/05/bozza-relazione-Barbieri.pdf>).

La concezione sinallagmatica del rapporto si è invece definita in tempi relativamente solo recenti. Infatti, solo l'art. 33 del Testo unico per gli impiegati civili dello Stato – D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sembra aver superato definitivamente la concezione non sinallagmatica della retribuzione dei pubblici dipendenti, pur unilateralmente fissata.

Esso dispone al co. 1 che *“L’impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese”*, con l’evidente eco costituzionale di cui all’art. 36 Cost.: *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”*